

il tempo per indossare la divisa di lavoro

martedì 26 agosto 2008

il tribunale di lodi nel 2002 a successive sentenze, anche di cassazione, confermano che il tempo per indossare la divisa di lavoro, se effettuato sotto controllo aziendale, va retribuito

Sull'analoga materia si è pronunciata più volte, ribadendo il diritto, la corte di cassazione, ultima sentenza la n 20179/2008, della sezione lavoro della corte di cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Giudice dr. Luigi Gargiulo ha pronunciato la seguente

SENTENZA Nella causa n. 259 R.G. 2001 promossa da:

B.G., R.G. e S.M., rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Alberto Medina e Nicola Coccia, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Massimo Rebughini, in Codogno, Via ...; -ricorrenti-

CONTRO

SIPA S.p.A., in persona dell'amministratore delegato R. B., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni, Antonio Cazzella e Costantino Ercoli, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Lodi, ...; -resistente-

Conclusioni

Per i ricorrenti:

"accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a indossare e dismettere la divisa in orario di lavoro; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e il correlativo obbligo per la convenuta alla retribuzione per il lavoro ordinario per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa nella misura di 10 minuti per ogni giorno lavorativo dall'1.10.1995 fino al 12 ottobre 1997 e nella misura di 15 minuti giornalieri dal 13 ottobre 1997 in poi o nella diversa, anche superiore, misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; conseguentemente condannare SIPA a corrispondere, per le differenze retributive maturate nel periodo di ottobre 1995/aprile 2001, a G. B. € 3.328.216; G. R. € 3.645.843; M. S. € 3.563.784; oltre le successive maturande sino a quando la convenuta consentirà il cambio in orario lavorativo: con interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le somme indicate, dal dovuto al saldo; con vittoria di spese diritti ed onorari, maggiorati di IVA e CPA". Per SIPA:

"Respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 20 giugno 2001, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere lavoratori dipendenti di SIPA S.p.A., chiedevano, al Giudice del lavoro presso il tribunale di Lodi, di dichiarare il loro diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale nella misura di dieci minuti giornalieri dall'1.10.1995 al 12.10.1997 ed in quindici minuti per il periodo successivo, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento in loro favore delle differenze retributive nel frattempo maturate. Si costituiva in giudizio SIPA S.p.A. che chiedeva il rigetto delle domande contenute in ricorso. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, all'udienza del 5 aprile 2002, precisate, da parte del difensore dei ricorrenti le conclusioni in relazione alla eccezione di prescrizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale ed al termine ha pronunciato la sentenza, leggendo il dispositivo. **Motivi della decisione**

I ricorrenti, a fondamento delle proprie domande, hanno dedotto di essere operai dipendenti di SIPA S.p.A., azienda dolciaria, di lavorare nello stabilimento di San Giuliano Milanese e di dover, per motivi di igiene, indossare, prima di iniziare la prestazione lavorativa, determinati indumenti indicati inizialmente dal CCNL e dal 12 ottobre 1997 da disposizioni aziendali. Gli indumenti che avevano l'obbligo di indossare erano, dal 1994 al 12 ottobre 1997, un grembiule a vestaglia e cuffia, per le donne e un paio di calzoncini ed una giacca oppure una tuta per gli uomini. Dal 12 ottobre 1997 l'azienda ha imposto agli operai di indossare un maggior numero di indumenti (pantaloni, polo, grembiule a pettorina, cuffia e mascherina), ha fornito indicazioni per una migliore garanzia della loro sterilità (gli abiti sono custoditi in armadi personali e sono sigillati in buste di plastica personali), nonché ha indicato una rigida procedura di vestizione. Sotto

questo aspetto l'azienda ha indicato il modo nel quale gestire il cambio di abbigliamento una volta che l'operaio giunge in azienda indossare i propri abiti. Gli operai devono, infatti, prelevare ad inizio turno la busta con gli abiti puliti, i quali devono poi essere custoditi nell'armadio personale; devono aver cura di utilizzare i capi della busta nel rispetto dei tempi di rifornimento (tre giorni); devono segnalare, in una speciale busta, i capi danneggiati o non puliti. L'azienda ha, inoltre, disposto il divieto di uscire fuori dai fabbricati con gli abiti aziendali nominativi, per recarsi in mensa, ai servizi o negli spogliatoi. Le operazioni di vestizione devono essere compiute prima di recarsi nei singoli reparti e di timbrare il cartellino presenza. Il problema del tempo impiegato per vestire e togliere gli abiti aziendali è stato oggetto di numerose pronunce dei giudici di merito e di legittimità. Il problema che la giurisprudenza ha cercato di risolvere è stato quello di poter considerare tale tempo rientrante nell'ambito della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha stabilito, con motivazione che si condivide, che rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo, realizzando nella fattispecie una specifica modalità di sottoposizione del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore, il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di operazioni strettamente indispensabili all'espletamento dell'attività lavorativa, quale la vestizione degli abiti da lavoro (Cass. 14 aprile 1998, n. 3763). La decisione della Suprema Corte è l'effetto dell'interpretazione già da anni fornita da parte della giurisprudenza in merito di ciò che deve intendersi per lavoro effettivo, cioè tutto il tempo impiegato a disposizione del datore di lavoro. L'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 dispone infatti che è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Il successivo R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, regolamento per l'applicazione del D.L. 15 marzo 1923, n. 692 dispone, invece, all'art. 5, che non si considerano lavoro effettivo i riposi intermedi che siano presi all'interno o all'esterno dell'azienda ed il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro. Da ciò consegue che rientra nella nozione di lavoro effettivo tutto il tempo comunque impiegato a disposizione del datore di lavoro e nel suo interesse, quale, ad esempio, anche il tempo per indossare e togliere la divisa. Tale interpretazione è anche conforme alla direttiva comunitaria 93/104 secondo cui (art. 2, n. 1) rientra nella nozione di orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. Non sono, inoltre, condivisibile le argomentazioni di parte resistente nella parte in cui negano il diritto dei ricorrenti argomentando in base al disposto dell'art. 42, DPR 3277/1980, poiché tale norma stabilisce, semplicemente, che negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale deve indossare tute e sopravvestiti di colore chiaro, nonché idonei copricapo, ma non indica il tempo in cui dover timbrare il cartellino presenza. Anche le disposizioni del CCNL che prevedono l'obbligo dell'azienda di fornire gli indumenti non indicano il tempo impiegato per indossarli e toglierli non debba essere considerato lavoro effettivo nel senso sopra indicato. Relativamente alla quantificazione del tempo necessario per indossare e togliere gli abiti aziendali ad inizio e fine turno e per recarsi nei reparti, distanti dagli spogliatoi, appare corretta la quantificazione operata dai ricorrenti (in relazione al tempo necessario all'uomo medio per compiere tali operazioni), per i due periodi indicati, in relazione ai diversi abiti da indossare e alla diversa e più articolata procedura descritta a decorrere dal 12 ottobre 1997.

Le considerazioni che precedono conducono, dunque, all'accoglimento delle domande contenute in ricorso così come precisate all'udienza del 5 aprile 2002 e, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto di B.G., R.G. e M.S. alla retribuzione, prevista per il lavoro ordinario, per il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa nella misura di dieci minuti per ogni giorno lavorativo dall'1.10.1995 per B. e dall'1.1.1996 per R. e S. fino al 12.10.1997 e nella misura di 15 minuti giornalieri dal 13 ottobre 1997 in poi.

Ciò comporta la condanna di SIPA S.p.A. a corrispondere, per differenze retributive, maturate da ottobre 1995 ad aprile 2000, a B. la somma di Euro 1718,88 e da gennaio 1996 ad aprile 2000, a R. e S. nella misura rispettiva di Euro 1807,26 ed Euro 1775,30, oltre interessi decorrenti, sulle frazioni di capitale via rivalutate in base agli indici di svalutazione, dal momento della maturazione del diritto alla percezione dei singoli ratei di retribuzione fino al saldo effettivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico di SIPA S.p.A., che dovrà rimborsarle in favore dei ricorrenti, nella misura complessiva di Euro 1.800,00 (di cui 800,00 per diritti e 1000,00 per onorari), oltre IVA e CPA. P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accerta il diritto di B. G. R. G. e M. S. alla retribuzione prevista per il lavoro ordinario, per il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa nella misura di dieci minuti per ogni giorno lavorativo dall'1.10.1995 per B. e dall'1.1.1996 per R. e S. fino al 12.10.1997 e nella misura di quindici minuti giornalieri dal 13.10.1997 in poi e per l'effetto condanna SIPA S.p.A. a corrispondere, per differenze retributive, maturate da ottobre 1995 ad aprile 2000, a B. la somma di Euro 1718,88 e, da gennaio 1996 ad aprile 2000, a R. e S. nella misura rispettiva di Euro 1807,26 ed Euro 1775,30, oltre interessi decorrenti, sulle frazioni di capitale via rivalutate in base agli indici di svalutazione, dal momento della maturazione del diritto alla percezione dei singoli ratei di retribuzione fino al saldo effettivo. Condanna SIPA S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00, oltre IVA e CPA.

LODI, 5 aprile 2002.

Il giudice Luigi Gargiulo